



## 1. Novità introdotte dal D. L. 91/2014

E' stato pubblicato il **D.L. n. 91 del 24 giugno 2014** (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24.06.2014) **in vigore dal 25 giugno 2014**. Il provvedimento ha introdotto, fra le altre, le seguenti novità.

- **E' stato ridotto da 120.000 euro a 50.000 euro l'importo del capitale sociale minimo per la costituzione di una Spa** (e di una Sapa in virtù del rimando dell'art. 2454 c.c. alle norme sulla Spa) - modifica dell'art. 2327 c.c. introdotta dall'art. 20 c. 7 del decreto legge.
- **E' stato eliminato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (sindaco o revisore) per le Srl in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa** (l'art. 20, co. 8 del decreto legge ha abrogato il secondo comma dell'art. 2477 c.c.). La modifica comporta che **le Srl non sono più obbligate a nominare l'organo di controllo nel caso in cui il capitale sociale sia uguale o superiore a quello minimo previsto per le Spa (ora fissato a 50.000,00 Euro)**.

La nomina dell'organo di controllo nelle Srl rimane quindi obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 2477 comma 3 c.c. e cioè quando:

- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società ha superato per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis c.c.:
  - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo in base all'ammontare del capitale sociale viene meno anche per le società cooperative.

## 2. Indicazioni su univocità dell'indirizzo Pec

Alla luce della normativa attuale gli obblighi per le società e le imprese individuali di iscrivere la propria PEC nel registro delle imprese **comportano necessariamente l'iscrizione di un indirizzo di PEC univocamente ed esclusivamente riferibile all'impresa stessa** (societaria o individuale).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3670/C del 23 giugno 2014**, su sollecitazione pervenuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale, affronta nuovamente l'argomento ribadendo la necessità che ogni singola impresa utilizzi un proprio ed esclusivo indirizzo di PEC, indicazione già fornita dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con le **Lettere-Circolari n. 77684 del 9 maggio 2014** e **n. 99508 del 23 maggio 2014**

## 3. START-UP

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Circolare n. 3672/C del 29 agosto 2014**, approfondisce il tema degli adempimenti che le Start-Up innovative e gli Incubatori certificati sono chiamati ad adempiere nel corso dell'anno solare nei confronti del Registro delle imprese, in relazione alla conferma del possesso dei



requisiti.

L'art. 25, commi dal 12 al 15, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, a tale scopo:

- a) individua le informazioni che devono essere fornite nella domanda di iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle imprese (commi 12 e 13);
- b) stabilisce le informazioni che "debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi" (comma 14);
- c) stabilisce le modalità (dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale) e i termini (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio) per attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 5 del medesimo articolo 25 (comma 15).

#### 4. Registro Imprese: nuove modalità di iscrizione degli atti notarili

Secondo quanto disposto dall'art. 20, comma 7-bis della L. n. 116/2014, di conversione del D.L. n. 91/2014, a decorrere **dal 1° settembre 2014**, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un **atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa, con esclusione delle società per azioni**, il Conservatore del Registro delle imprese procede **all'iscrizione immediata dell'atto**.

L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione **rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto**.

Resta ferma, quando l'iscrizione è eseguita in mancanza delle condizioni previste dalla legge, la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile.

Tale disposizione è entrata in vigore a decorrere **dal 1° settembre 2014**.

Sull'argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Circolare n. 3673/C del 19 settembre 2014**, con la quale ha fornito chiarimenti e indicazioni in merito all'attuazione delle procedure di iscrizione degli atti in questione al Registro delle imprese indicando che "per garantire l'immediatezza dell'iscrizione, prima di procedere all'iscrizione l'Ufficio del Registro delle imprese deve limitarsi a verificare i requisiti di ricevibilità della domanda, senza avviare i controlli concernenti <<le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione>> che a norma di legge, ordinariamente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell'iscrizione stessa".

In ogni caso, aggiunge la circolare "affinché il registro delle imprese garantisca una pubblicità sostanziale, essenziale e corretta, l'Ufficio del Registro delle imprese, pur provvedendo all'immediata iscrizione, deve effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori, avrebbero potuto comportare la sospensione della domanda ed eventualmente anche il rifiuto dell'iscrizione".

Il Ministero affronta anche il problema dell'**applicazione della nuova norma al caso in cui l'istante che presenta la domanda di iscrizione al Registro delle imprese non abbia comunicato il proprio indirizzo di PEC**, pronunciandosi per la **derogabilità della norma contenuta nel comma 7-bis dell'art. 20, della L. n. 116/2014**, a favore della normativa che regola la comunicazione obbligatoria della PEC, per la quale il legislatore ha previsto una sanzione che va ad incidere direttamente nelle vicende dell'impresa impedendo l'iscrizione, e quindi la pubblicità, degli atti.

#### 5. CONTRATTI DI RETE - Approvato il modello standard tipizzato per la trasmissione telematica al Registro delle imprese

In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, con il **Decreto 10 aprile 2014, n. 122**, è stato approvato il **modello standard tipizzato attraverso il quale deve essere trasmesso al Registro delle imprese, ai fini degli adempimenti**



**pubblicitari, il contratto di rete.**

Il modello dovrà essere **compilato e presentato al Registro delle imprese attraverso la procedura telematica** resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito «[www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it)» previa sottoscrizione con firma digitale, o **su supporto informatico**.

Tramite la medesima procedura telematica dovranno essere allegati al modello e trasmessi al Registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, **in conformità alle specifiche tecniche che dovranno essere predisposte da InfoCamere e approvate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (specifiche al momento non ancora approvate).**

## **6. L. N. 116/2014 - SRL senza sindaci e revisori**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 - Supplemento Ordinario n. 72, la **LEGGE 11 agosto 2014, n. 116**, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "Decreto Competitività"). Con l'art. 20, comma 8, viene abrogato il comma 2 dell'art. 2477 C.C., che imponeva alle S.R.L. con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Nelle S.R.L. (e nelle società cooperative) viene pertanto a scomparire qualsiasi relazione tra capitale sociale e obbligo di attivazione dell'organo di controllo

Le ipotesi in cui persiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo restano soltanto quelle indicate all'art. 2477 comma 3, ossia:

- a) S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- b) S.r.l. controllante una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei seguenti limiti previsti dall'art. 2435-bis, comma 1.

## **7. Approvate le modifiche ai modelli di certificati tipo - Adottato il nuovo modello per il rilascio di certificati in lingua inglese**

Con il **decreto ministeriale 18 settembre 2014**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state approvate le **modifiche ai modelli di certificati tipo**, al fine di adeguare gli stessi ad alcune importanti modifiche intervenute nella disciplina delle attività economiche imprenditoriali, anche in relazione alla nuova modulistica, a regime dal 1° aprile 2014 (Allegati A, B e C).

In attuazione di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, è stato inoltre adottato il **modello per il rilascio di certificati camerale anche in lingua inglese** (Allegato D).

Adottato anche il nuovo **modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa**, che va a sostituire quello approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012 (Allegato E).

In concomitanza è stata pubblicata anche la **Circolare n. 3674/C del 23 settembre 2014**, con la quale sono stati illustrati gli interventi legislativi che hanno reso necessario un adeguamento dei modelli oggi in uso e l'edizione del nuovo modello per il rilascio di certificati in lingua inglese.